

Oggetto: "Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 389/2023/R/rif."

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, sono stati approvati, tra l'altro, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif. ha stabilito l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- 1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
- 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
- 3. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al PEF allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.389/2023);
- 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria", nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- 6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

- 1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (Xa);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);



- 2. determinare il fattore di sharing **(b)** dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per l'aggiornamento della determinazione delle tariffe 2024-2025;
- 3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (wa);
- 4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero ("ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente γ2a può essere attribuita una valutazione soddisfacente contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo [-0,15, 0] solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione Efficacia (Avv. RICRD, sc ≥0,85);
- 5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *C0116,TV,a exp* e *C0116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- 6. la possibilità di valorizzare il coefficiente *CRIa*, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione (*tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%*);
- 7. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (*b*), è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell'ambito dell'intervallo indicato da ARERA.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*).

✓ coefficiente di recupero di produttività (Xa)

Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:
 - in sede di aggiornamento biennale tariffario, il costo unitario effettivo ($CU_{eff_{2022}}$) da considerare è il seguente:

$$CUeff_{2022} = (\sum TV_{2022} + \sum TF_{2022}) / q_{2022}$$



con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2022;

• il Benchmark di riferimento è pari: *i*) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito);

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma a) \le 0.5;$$

• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma a) > 0.5$$
;

dove: $\gamma_a = \gamma_1 + \gamma_2$.

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	Livello insoddisfacente o intermedio $(1 + \gamma a) \le 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.3\% < X_a \le 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa si propone di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento.

✓ coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021,



363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE $(PG_{m{a}})$	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
STAZIONI	MANTENIMENT ODEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
QUALITÀ PRESTAZIONI $(QL_{oldsymbol{a}})$	MIGLIORAMENT ODEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \le 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Si propone di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

 Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali;

√ fattore di sharing (b)dei proventi

b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3,0,6], in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei. Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI *Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza*



Fattore di	Valori min. del range	Valori max del range ammesso per
sharing ammesso per i fattori di		i fattori di <i>sharing</i>
	sharing	
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di sharing sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF (art.2 e art.3 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) l'ETC descriva "le valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei".

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

✓ <u>fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω) per la determinazione delle tariffe 2024-2025</u>

Il fattore ω_a è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ₁, a), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente γ₁, a può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo $(\gamma_{2,a})$, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta



differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Ilcoefficiente $\gamma_{2, a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo [-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo [-0.15;0] – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: *Efficacia*_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85

dove:

- Efficacia Anvi_RICRD,sc è il macro-indicatore R1 "Efficacia dell'anvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:
- *Eff* _{RD_sc} è l'indicatore Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
- *QLT* _{RD_sc} è l'indicatore Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
- il valore di 0,85 è calcolato assumendo:
- i) *Eff*_{RD_sc} computato sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra;
- ii) **QLT**_{RD_sc} pari a 1.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \le 0$	$-0.4 \le \gamma_{1,a} \le -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \le 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \le \gamma_{2,a} \le -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

 ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1,0,4]: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Di seguito si riportano le modalità di attribuzione dei valori ai $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$



- valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2);
 - γ1,a è "quantificato considerando, secondo l'art. 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari". Il coefficiente γ1,a può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo [-0,2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0,4,-0,2] in caso di valutazione non soddisfacente".

Si propone di attribuire il valore a $\gamma_{1,a}$, tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con *Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023*, in particolare

in caso di valutazione soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se %RD < 65% $\gamma_{1,a} = -0.20$

Se $65\% \le \%$ RD< 75% - $0.19\% \le \gamma_{1,a,} < -0.01\%$

Se %RD \geq 75% $\gamma_{1,a} = 0$.

in caso di valutazione non soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se %RD < 65% $\gamma_{1,a} = -0.40$

Se $65\% \le \%$ RD< 75% - $0.39\% \le \gamma_{1,a_0} < -0.19\%$

Se %RD \geq 75% $\gamma_{1,a} = -0.2$.

- γ2•a è "quantificato considerando, secondo l'art. 3.1 bis dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero". Il coefficiente γ2,a può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo [-0,15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0,3,-0,15] in caso di valutazione non soddisfacente".

Si propone di attribuire il valore a γ_{2,α}, tenendo conto della percentuale del tasso di riciclaggio (X), come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con *Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023*, in particolare

in caso di valutazione soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se X < 50% $\gamma_{2.a} = -0.15$

Se $50\% \le X < 55\%$ - $0.14\% \le \gamma_{2,a} < -0.01\%$

Se $X \ge 55\%$ $\gamma_{2a} = 0$.

in caso di valutazione non soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se X < 50% $_{\gamma 2.a} = -0.30$

17, 61, 17, 20, 04434.61



Se $50\% \le X < 55\%$ - $0,29\% \le {}_{72,a} < -0,16\%$ Se $X \ge 55\%$ ${}_{72,a} = -0,15$.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo [0% ≤ C116 ≤ 3%].

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C_{116a} entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 CO_{exp116tv} e CO_{exp116tf}, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a}, sempre **entro il limite massimo del 3%**, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a}, sempre **entro il limite massimo del 3%**, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale. Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente C116a sarà attribuito il valore pari allo 0%;

"Ai sensi dell'art. 4.4bis dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), in ciascun anno a = [2024,2025] per la determinazione del parametro ρ_a , <u>l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRIa</u>, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.



Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente CRIa entro il limite massimo del 7%, come da art. 4.4bis dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), atteso che l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) certificato dall'ISTAT per lo stesso anno è stato pari all'8,1%, si propone di attribuire il valore massimo consentito del 7% per l'anno 2022, mentre si propone di attribuire l'indice NIC stimato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2023, pari al 5,6% per l'anno 2023.

il Funzionario

il Dirigente

dott. Giuseppe Arcieri (f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993) ing. Annapaola Fortunato
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)